

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3049 del 03/06/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3207 del 03/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno tre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

## LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Enomondo Srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, Via Convertite n. 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393), risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
- con determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2025-1341 del 06/03/2025 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi veniva autorizzata, tra l'altro, la costruzione di un capannone prefabbricato di superficie pari a circa 1.500 m<sup>2</sup> ad uso tritovagliatura;
- successivamente, Enomondo Srl comunicava ulteriori modifiche non sostanziali che non comportavano aggiornamento dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi riguardanti il nuovo edificio ad uso tritovagliatura, quali in particolare:
  - variazione del posizionamento degli accessi all'edificio pedonale e carrabile;
  - modifiche agli elementi di dettaglio per la realizzazione delle coperture dell'edificio industriale;
  - modifiche planimetriche al posizionamento dei muri divisorii interni e dei muri delle trincee collegati all'edificio;
  - lieve incremento della superficie coperta di 16 m<sup>2</sup>;
  - realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio;accolte da ARPAE con ns. PG/2025/89478 del 14/05/2025 e ns. PG/2025/194799 del 03/11/2025;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, presentata da Enomondo Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 03/03/2026 (ns. PG/2026/39258), riguardante:

- variazione delle aperture esterne sui prospetti del nuovo fabbricato adibito a tritovagliatura (identificato in planimetria con la sigla "P4");
- realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad uso tecnico (cabina elettrica) destinato a contenere quadri e apparecchiature elettriche necessarie al funzionamento degli impianti di tritovagliatura posti all'interno del fabbricato P4;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che le variazioni comunicate non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- a corredo della suddetta comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore presentava Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 13 della LR n. 15/2013 e smi, quale titolo abilitativo edilizio, relativa agli interventi proposti per cui, al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, veniva interpellato il SUAP dell'Unione della Romagna Faentina con nota ns. PG/2026/40529 del 04/03/2026;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 27/03/2026 dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina (ns. PG/2026/56930), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e

smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 31/03/2026 (ns. PG/2026/59193) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 22/04/2026 (ns. PG/2026/73922), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO in data 08/05/2026 il parere favorevole espresso dall'Unione della Romagna Faentina (ns. PG/2026/84479), interpellato con nota ns. PG/2026/40529 del 04/03/2026 e con nota ns. PG/2026/74316 del 23/04/2026;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla D.G.R. n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 23/02/2026 per un importo pari ad € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi svolte nell'installazione IPPC in oggetto per la produzione dei vari ammendanti e biomassa combustibile, interessate dalla modifica comunicata, sono determinate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ultime accettazioni ns. PG/2026/63133 del 07/04/2026 e ns. PG/2026/63144 del 07/04/2026).

Tali garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Mauro Spadoni, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna;

**DETERMINA**

1. Di accogliere le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
2. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
  - Allegato 3A - Planimetria emissioni in atmosfera - revisione del 24/02/2026;
  - Allegato 3B - Planimetria rete fognaria - revisione del 24/02/2026;
  - Allegato 3C - Planimetria sorgenti di rumore - revisione del 24/02/2026;
3. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, a **Enomondo Srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 6 (C.F./P.IVA 02356350393), per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione di rifiuti non pericolosi** (punti 5.2.a, 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
  - 3.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, si prende atto delle seguenti variazioni:
    - modifica delle aperture esterne sui prospetti del fabbricato adibito a tritovagliatura (identificato in planimetria con la sigla "P4");
    - realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad uso tecnico (cabina elettrica) destinato a contenere quadri e apparecchiature elettriche necessarie al funzionamento degli impianti di tritovagliatura posti all'interno del fabbricato P4.Si prende altresì atto dell'avvenuta installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato P4;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi svolte nell'installazione IPPC in oggetto per la produzione dei vari ammendanti e biomassa combustibile, interessate dalla modifica, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendici le garanzie finanziarie attualmente in essere, con riferimento al presente atto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento  
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.  
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;

7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, HERA SpA) per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
10. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

*Ing. Francesca Chemeri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**